

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-D)
(D'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri)
(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e dal Senato, successivamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 615, 616, 619
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	616
GIOVANNETTI	616, 619
MAROTTA	618
OLIVA	618
ROBBA	618
TORELLI, relatore alla Commissione	616

La seduta ha inizio alle ore 12,10.

MANENTE COMUNALE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-D), d'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e dal Senato, successivamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », d'iniziativa dei deputati Rognoni, Ballardini, Bozzi, Reggiani, Cascio, Tarabini, Bosco, Macchiavelli, Castelli, Felici, Principe, Fagone, Padula, Bressani, Calvetti, Speranza, Guerrini, Achilli, Riccio Stefano, Boldrin, Musotto, Erminero, Azzaro, Cristofori, Sgarlata, Tantalò, Sangalli, Caiazza, Salvatori, Semeraro, Gunnella, Girardin, Amodio, Lenoci, de' Cocci e Cattanei, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Ca-

11^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (10 luglio 1975)

mera dei deputati e dal Senato, successivamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Torelli di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione torna al nostro esame con alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con la quale abbiamo avuto contatti per cercare di raggiungere un'intesa per la sua approvazione definitiva.

In particolare, le modifiche riguardano l'articolo 8, dove è stata soppressa l'ultima parte, dalla lettera *d*) fino alla fine, e, in connessione con tale modifica, emendata la lettera *c*). Per quanto concerne la lettera *c*), sono state sopprese le parole: « , ma non il cinquantesimo, » ed aggiunta prima della parola « esercizio », l'altra « libero », sebbene dalla norma successiva il concetto era chiaramente desumibile: si è trattato così di un perfezionismo. L'abrogazione della lettera *d*) e dell'ultima parte dell'articolo 8, e la soppressione di conseguenza, alla lettera *c*), delle parole « ma non il cinquantesimo » sono dovute al fatto che coloro che nel 1952 avevano compiuto i 50 anni ne hanno oggi 73, per cui sono ormai in pensione. La lettera *d*), pertanto, è divenuta inapplicabile.

La Camera dei deputati, inoltre, ha modificato pure la tabella *F*, dove è stata nuovamente introdotta la differenza degli importi mensili delle pensioni di anzianità agli ultrasessantenni. Cioè, mentre il Senato aveva stabilito che l'importo dovesse essere uguale per tutti, sia che si mantenesse che non si mantenesse l'iscrizione all'albo, l'altro ramo del Parlamento, ripristinando il suo primitivo testo, ha stabilito che per coloro che conservano l'iscrizione all'albo la pensione deve essere di lire 150.000 mentre per coloro che si cancellano di lire 220.000. In conseguenza di tale emendamento, ha poi dovuto anche modificare il primo comma immediatamente successivo alla tabella, inserendo le parole: « e gli ultrasessantenni che fruiscono della pensione di anzianità di lire 150.000 mensili ».

Ora, su questo punto potremmo ancora fare una lunga discussione, che io però tralascio, perchè dovremmo essere giunti nella determinazione di sacrificare qualcosa del nostro punto di vista a causa dell'urgente necessità per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense di disporre di un nuovo strumento legislativo per poter iniziare il suo risanamento economico.

Dichiaro, quindi, di essere favorevole alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ed invito i colleghi ad approvare definitivamente il provvedimento.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

G I O V A N N E T T I. Desidererei avere qualche chiarimento sulla questione relativa alla differenza di pensione agli ultrasessantenni.

D E L N E R O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'ultimo testo approvato dal Senato prevedeva una pensione di anzianità di lire 220.000 uguale per tutti, sia che venisse mantenuta, sia che non venisse mantenuta l'iscrizione all'albo. La Camera dei deputati, invece, ha ripristinato il suo vecchio testo stabilendo che la pensione per chi conserva l'iscrizione all'albo deve essere di lire 150.000, mentre per chi si cancella dall'albo deve essere di lire 220.000. Il concetto ispiratore di questa differenza è che l'avvocato in pensione dovrebbe cessare l'esercizio della professione. Una deroga a questo principio è stata prevista per gli avvocati in dipendenza di una certa tradizione, perchè si tratta di una Cassa abbastanza recente, che dà ancora pensioni modeste, eccetera. Tuttavia per mantenere in qualche modo il principio, alla Camera si è voluto stabilire una differenza di trattamento, prevedendo una riduzione della pensione per coloro che non cessano l'attività professionale.

P R E S I D E N T E. Posso aggiungere che l'altro ramo del Parlamento intendeva anzi prevedere che a coloro che conservano

11^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (10 luglio 1975)

l'iscrizione all'albo fosse data una pensione di lire 100.000 mensili; ma da parte nostra, nei colloqui intercorsi in questi giorni, si è insistito perchè fosse portata almeno a 150 mila, e siamo riusciti ad ottenerlo.

Ciò detto, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati modificati. Ugualmente dicasi per la prima parte e le lettere a) e b) dell'articolo 8.

Do lettura della lettera c) dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età ed abbia complessivamente 25 anni di libero esercizio professionale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa modifica.

(È approvata).

All'articolo 8, inoltre, è stata soppressa l'ultima parte, dalla lettera d) fino alla fine.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, nonché le Tabelle A, B, C, D ed E non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura della tabella F e del primo comma immediatamente successivo alla stessa nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

CATEGORIE DI PENSIONI	Importo mensile
1. — Pensioni di anzianità agli infrasettantenni	L. 150.000
2. — Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni:	
— se il pensionato è stato cancellato dagli albi	L. 220.000
— se il pensionato conserva l'iscrizione agli albi	L. 150.000
3. — Pensioni di invalidità:	
— per coloro che si cancellano dagli albi	L. 220.000
— per coloro che conservano l'iscrizione agli albi	L. 100.000
4. — Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
— figli minori orfani e figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro a carico	L. 100.000
— coniuge superstite:	
a) senza figli minori a carico	L. 100.000
b) maggiorazione per ogni figlio a carico minore o maggiore inabile a proficuo lavoro	L. 20.000

Gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili e gli ultrasettantenni che fruiscono della pensione di anzianità di lire 150.000 mensili conseguono la maggiore pensione di lire 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi.

R O B B A. Signor Presidente, prima di votare la tabella *F* desidero fare una dichiarazione di voto.

Sono molto spiacente di non poter accogliere l'invito del collega Torelli a sacrificare qualcosa sull'altare dell'accordo con la Camera dei deputati. È la seconda volta che sul punto della tabella *F* riguardante le pensioni agli ultrasettantenni l'altro ramo del Parlamento insiste a modificare il testo approvato dal Senato; indice, questo, di una certa intenzione di prevalere da parte della Camera dei deputati. Comunque, perchè io sono stato il presentatore dell'emendamento che ha portato a ripristinare l'eguaglianza degli importi di pensione agli ultrasettantenni, di fronte alla nuova modifica esprimo il mio rammarico per quanto è avvenuto alla Camera e, pertanto, voterò contro la modifica stessa.

M A R O T T A. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo inaccettabile perchè pretestuosa e gravemente pregiudizievole la modifica della tabella *F*, al numero 2, con la quale è previsto l'obbligo per gli avvocati ultrasettantenni di cancellarsi dall'albo, pena la riduzione della pensione da lire 220.000 a lire 150.000.

Prescindendo dal fatto che la maggior parte degli avvocati ultrasettantenni ha pagato per ben 40 anni con moneta pregiata i contributi previdenziali, rilevo: primo, che si tratta di una norma anticostituzionale che mentre viola il principio di irreversibilità del diritto quesito (per cui non può, comunque, attribuirsi ad essa efficacia retroattiva) contrasta con lo spirito e la lettera della legge n. 160 del 3 giugno 1975, che migliora i trattamenti pensionistici; secondo, che la pensione di sole lire 220.000, nominali, essendo del tutto insufficiente, costringe i vecchi avvocati a continuare, non senza sottoporsi a

duri sacrifici, la loro pur ridotta attività per integrare quel minimo indispensabile per affrontare le più elementari esigenze di vita; terzo, che il persistente accanimento nel mantenere una modifica diretta non già a migliorare ma a ridurre notevolmente una assai modesta pensione, conseguita dopo un'intera esistenza dedicata ad un lavoro responsabile quanto faticoso, denuncia un'assoluta mancanza di solidarietà che non può non addolorare profondamente. Non va sottaciuto, infine, che simile atteggiamento è incomprendibile proprio in un momento nel quale prevale l'ansia di dare una certa tranquillità ai lavoratori aumentando l'importo delle pensioni loro assegnate e dettando altresì importanti norme innovative, non ultima tra le quali quella che tiene conto delle variazioni dell'indice del costo della vita (vedasi l'articolo 8 della citata legge n. 160 del 3 giugno 1975).

Per queste considerazioni dichiaro di votare contro l'emendamento al n. 2 della tabella *F*.

O L I V A. Signor Presidente, anch'io desidero fare una dichiarazione di voto che investe l'intero disegno di legge.

Per quel che mi concerne, voterò a favore perchè ritengo che vi sia un'esigenza di finale concordanza tra l'opera della Camera e quella del Senato. In questo caso non si potrà certo discutere dell'opportunità o meno della bicameralità: per questo provvedimento, per poter raggiungere l'accordo, sarebbero state necessarie addirittura otto Camere anzichè due!

Sono comunque lieto dell'opera mediatrice svolta dal nostro relatore, dall'onorevole Presidente ed anche da altri colleghi, che ci hanno consentito di raggiungere, finalmente, l'auspicato accordo. Dico « auspicato », perchè ricordo di essere stato un po' anch'io a mettere in evidenza il pericolo che l'iter del provvedimento si potesse troppo prolungare e che conveniva, quindi, (e questo forse ancor prima della nostra ultima approvazione), cercare un contatto per poter giungere ad un accordo.

Siamo comunque alla fine della vicenda, che è molto attesa, perchè sostanzialmente

la disciplina che abbiamo adottato, sia pure transattivamente, verrà finalmente applicata. Devo però dire che il votare a favore non implica che, al di là delle modestissime questioni di principio che sono state richiamate, io ritenga equo il trattamento che si fa ai pensionati che mantengono l'iscrizione all'albo. A parte che nella professione forense gioca molto anche la coscienza della continuazione di un'attività intellettuale che tiene svegli, che evita il prorompere e il precipitare della vecchiaia, se si fosse trattato di salvare un principio sarebbe bastata una differenza molto minore, perchè rispetto ad un massimo di 220.000 la riduzione della pensione a 150.000 (e avrebbero potuto essere 100.000) non ha veramente senso. Dire che un avvocato in pensione resta negli albi per guadagnare più di 70.000 lire appare una vera irrisione. Quindi ripeto che, al di fuori delle ragioni di principio che vengono salvate attraverso un voto complessivamente favorevole, mi sembra che noi accettiamo una norma sostanzialmente iniqua.

G I O V A N N E T T I . Il Gruppo comunista vota a favore di questa differenza di importi proprio per motivi di equità e di giustizia. Lo stesso criterio che vale per un operaio che, se pensionato, percepisce dalla Previdenza sociale una pensione ridotta deve valere per tutte le altre categorie.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la modifica al punto 2 della tabella *F* introdotta dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Metto ai voti la modifica al comma immediatamente successivo alla tabella introdotta dalla Camera dei deputati.

(E approvata).

Metto ai voti la tabella *F* nel testo emendato.

(È approvata).

G I O V A N N E T T I . Dichiaro di votare a favore del disegno di legge, anche, se manteniamo delle riserve. Non possiamo infatti dimenticare che a seguito di questo provvedimento saranno aumentati i costi della giustizia, che in modo particolare si riverseranno sugli utenti. Inoltre, si consentirà il mantenimento di un'altra gestione pensionistica di categoria — che si aggiunge alle tante già esistenti nel nostro Paese — con la conseguenza di perpetuare sperequazioni e di alimentare la nascita di ulteriori gestioni speciali o particolari.

Noi comunisti votiamo comunque a favore, con l'auspicio che si giunga alla riforma complessiva del sistema pensionistico del nostro Paese, col superamento di tutte le gestioni particolari, che potranno anche sussistere, ma solo in forma integrativa, pagate cioè direttamente dagli interessati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(E approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO